

GIORGIO CECCARELLI - LAURA CUTTICA

UNA RICERCA SU UN GRUPPO DI RAGAZZI
DI UN QUARTIERE PERIFERICO DI GENOVA,
SOGGETTI A PROVVEDIMENTI
DA PARTE DEL TRIBUNALE MINORILE

Esistono aspetti della vita sociale nei quali i temi fondamentali della psicologia individuale si presentano in modi tanto nitidamente stagliati, da avere solo raramente corrispettivo nelle problematiche emergenti dai casi clinici.

È di fronte a queste situazioni che riteniamo di poter confermare la suggestività, se non la validità, del concetto secondo il quale microcosmo individuale e macrocosmo sociale presenterebbero strettissima analogia, tanto che conoscere l'uno vorrebbe dire conoscere anche l'altro.

Nell'ambito sociale alcuni meccanismi si manifestano all'osservatore come stereotipi marcatissimi, tanto da far pensare che in alcuni casi e di fronte a determinati fenomeni, la risposta sociale assume connotazioni nevrotiche difficilmente evitabili.

Questa breve premessa ha lo scopo di richiamare l'attenzione su una problematica emersa dalla circostanza in cui il Tribunale per i Minorenni di Genova, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di psicologi e psichiatri, ha patrocinato una ricerca volta ad individuare le dinamiche sottostanti l'aumento dei casi di disadattamento segnalati alle competenze del Tribunale, riguardanti minori residenti in un comprensorio periferico della città.

La ricerca si è avviata in forma di intervento partecipato, con l'esame dei fascicoli presenti in Tribunale non solo sotto l'aspetto penale ma anche amministrativo, di volontaria giurisdizione e adozione speciale, il tutto riferito ad un lasso di tempo di quattro anni, dal 1977 al 1980.

Per elaborare i dati emergenti dalla verifica è stata messa a punto una scheda composta da 26 items, la cui compilazione avrebbe consentito di conoscere molti dati riguardanti i minori, la loro storia personale ed i dati fondamentali sul nucleo familiare di appartenenza. L'obiettivo era una visualizzazione dei casi sotto l'aspetto psicologico, sociologico e medico.

Questa scheda, che corrisponde ai canoni deontologici dell'anonimato richiesti dal Tribunale, rispecchia le finalità della ricerca, cioè avere le indispensabili informazioni per consentire una esaustiva conoscenza del minore senza dover ricorrere al metodo della intervista diretta.

Con l'avvento della legge 616 del 1977 è stata attuata la riforma della gestione statale dell'assistenza minorile e questo fatto ha attribuito ai Comuni ciò che prima era di esclusiva competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, vale a dire nuove competenze amministrative derivanti dai provvedimenti emessi dai Giudici del Tribunale dei minori ed in particolare:

- l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune;
- il collocamento del minore in una Casa di rieducazione o Istituto medico psicopedagogico.

Per legge è prescritta la costante collaborazione tra Tribunale ed operatori sociali dei Servizi locali.

Le mansioni del Giudice, importanti perché deliberative, si svolgono quindi avvalendosi molto delle relazioni presentate dagli Operatori che sono preposti alla verifica diretta del minore e del nucleo; perciò questi accertamenti vengono considerati «come se fossero la verità».

L'esame dei fascicoli ha evidenziato una notevole carenza di dati parziali sia circa i minori che le loro famiglie, provenienti dalle relazioni stese dai Servizi assistenziali.

Limitiamoci qui a considerare il settore amministrativo, cioè quello che il Tribunale affronta con provvedimenti non derivanti da processi (come quando le richieste di intervento giungono al Tribunale minorile da parte di genitori, della Scuola o di cittadini qualsiasi nei confronti di minori che presentano un comportamento scorretto. Di solito viene chiesto al Tribunale che provveda affinché il minore venga allontanato dalla famiglia o dalla scuola o dal quartiere.)

Va detto che ancor oggi ciò che il cittadino si aspetta dal Giudice è un intervento autoritario che emargini definitivamente il minore, colpevolizzandolo per la sua cattiva condotta e liberando nel contempo il richiedente da ogni senso di colpa o impegno.

Le finalità del Giudice minorile non sono così restrittive, ma sono invece volte a chiarire la situazione del minore e ad applicare la legge in senso preventivo e protettivo nei confronti del minore stesso; sovente il Giudice è un competente benemerito in discipline mediche e sociali, per cui tende a dare molto peso alle dinamiche psicosociali dell'ambiente del minore per meglio comprenderne lo stile di vita ed assumere i provvedimenti più adatti.

Per chiarire meglio il contenuto della nostra indagine nel settore amministrativo è stata costruita una tabella riassuntiva accorpante fasce di problemi ricorrenti, relativi al minore ed al suo nucleo familiare, che a giudizio dei ricercatori costituiscono elementi indispensabili per consentire la formulazione di ipotesi circa le metodologie di intervento sociale e sanitario in tema di prevenzione ed assistenza.

Malgrado la incompletezza riscontrata nei rilevamenti, il dato che emerge in maniera macroscopica è l'incidenza delle patologie psichiche sul nucleo familiare con una percentuale dell'80%.

Queste patologie consistono in quello che gergalmente è espresso con ricoveri in strutture psichiatriche, alcoolismo, personalità disturbata, instabilità emotiva, subnormalità.

Altro dato significativo è risultato essere la bassa incidenza delle separazioni dei genitori (22%) che, unito all'altissima percentuale del 91% riguardante la inadeguatezza educativa delle figure parentali, dà un doloroso quadro di ciò che rappresenta per il minore una famiglia «normo-costituita».

La tendenza all'alcoolismo delle figure parentali non ha avuto l'accertamento che la pregnanza di questo dato meriterebbe, come pure l'accertamento dell'esistenza di rivalità fraterne che consentirebbe una più approfondita conoscenza del minore e delle sue angosce sotto l'aspetto fenomenologico, dato estrapolato invece da una più generica e scontata visione dei problemi presentati da famiglie numerose di immigrati le quali costituiscono l'86% dei nostri casi.

L'alta percentuale del 72% di ripetenze o abbandono degli studi prima che sia conclusa la scuola dell'obbligo è coerente con la situazione del minore demotivato in tutte le sue aspirazioni.

Sovente gli insuccessi scolastici vengono a confermare quelle che sono le aspettative formulate a priori da molti insegnanti, che si trovano a fronteggiare ragazzi particolarmente bisognosi di appoggio; aspettative che finiscono per innescare a spirale, e quindi favorire, l'insorgenza proprio di quegli atteggiamenti che si temevano di più.

Infine un dato che rispecchia molto le dinamiche del quartiere periferico con caratteristiche di dormitorio è quello che è stato rimarcato come atteggiamento del minore con prevalenza di comportamento da leader di banda (58%) nei confronti di quello di gregario del gruppo (41%).

Quanto sopra esposto deve attirare in modo particolare l'attenzione se il minore è oggetto di provvedimenti, perché formulare giudizi di disadattamento senza tenere conto di questi approfondimenti può rappresentare un rifugio nella minimizzazione.

Negli intendimenti morali con cui nacque nel 1934 il Tribunale per i Minorenni, la figura del Giudice non è inquisitoria o persecutoria, ma di appoggio e di tutela in modo particolare quando esiste uno sfascio familiare che si verifica purtroppo, come si è visto, anche in famiglie formalmente unite.

Quindi si evidenzia vieppiù il bisogno dei Magistrati di fondare le loro decisioni su dati obiettivi e validi e la necessità di rendere funzionante, quindi preventiva, ciò che si intende per moderna sociopsichiatria.

Per esigenze di brevità omettiamo la descrizione dettagliata degli atteggiamenti suscitati da questo intervento negli operatori delle strutture consultoriali, limitandoci a presentare alcune considerazioni che investono una tematica di analisi strutturale.

Da un esame critico dei dati della ricerca e della modalità di risposta degli operatori del consultorio di zona, emergono le seguenti considerazioni:

a) gli operatori: psicologi, neuropsichiatri infantili ed assistenti sociali hanno vissuto con disagio l'intervento dei ricercatori;

b) la proposta di adottare un protocollo uniformato per la raccolta dei dati ha suscitato reazioni di rifiuto, in primo tempo esplicite, e successivamente velate dalla controproposta di studiare altre formulazioni del questionario, peraltro mai portate a realizzazione;

c) la evidenziazione di carenze di informazione oggettiva, sia sulle condizioni della famiglia dei minori sia sullo stato di salute dei ragazzi e dei loro nuclei di provenienza, ha prodotto analoghe reazioni di rifiuto espresse attraverso la negazione della loro importanza;

d) la ipervalutazione, attuata negando l'importanza degli elementi psicopatologici, degli aspetti psicosociali (peraltro insufficientemente indagati) è stata molto intensa;

e) la tautologia circolare instaurata dal fatto di intervenire per conto del Tribunale, che a sua volta adottava i giudizi del consultorio per motivare decisioni in grado di produrre effetti giuridici talvolta assai importanti, si esprimeva al di là dei contenuti dei rapporti informativi del Consultorio e dei tipi di decisione adottati dai giudici che fruivano e tutt'ora fruiscono per sanzionare la validità dei giudizi e dei loro formulatori.

Appare evidente che la ricerca è venuta a turbare il precario equilibrio, accanitamente difeso, di alcune situazioni di potere fittizio.

Le compensazioni ricorrenti nell'ambito esaminato sono prevalentemente orientate nella direzione della volontà di potenza e dei sentimenti di colpa.

In questo quadro le stesse carenze strutturali dei servizi socio assistenziali finiscono per passare in secondo piano rispetto al bisogno di sentirsi comunque approvati con la garanzia che non si aprano momenti di analisi critica, sempre vissuti persecutoriamente.

Le carenze strutturali contribuiscono ovviamente a nutrire lo stile di vita nevrotico dell'insieme. Gli operatori tendono a sottrarsi all'ansia collegata ad una condizione di impotenza reale (derivante dalla carenza delle strutture) identificandosi nella istituzione, come se questa fosse davvero onnipotente rispetto ai propri compiti.

Ciò impedisce ai medesimi di avviare un processo critico realistico, che tenga conto del contesto in cui sono inseriti, poiché, per sostenere il meccanismo di difesa adottato, debbono costantemente rafforzarlo.

È questo un quadro esemplare di controfinzione fittizia rafforzata messo in atto da un gruppo che si trova a lavorare in condizioni di disagio reale, e che non riesce però a chiarire la portata della sua reale inferiorità rispetto ai compiti che gli vengono affidati da un'altra istituzione: il Tribunale minorile.

La conclusione della ricerca non ha avuto, almeno in apparenza, alcun seguito dinamico all'interno del Consultorio, mentre ha suscitato un certo interessamento nei Giudici, che non hanno manifestato, di fronte alle carenti motivazioni dei loro provvedimenti, segni di disagio così intensi

come quelli vissuti dagli operatori del Consultorio. Ciò può essere messo in relazione alla diversa estrazione culturale dei Giudici, i quali sanno (ed accettano) che i loro provvedimenti possono essere appellati e modificati, e degli operatori sociali, per i quali una simile procedura rappresenterebbe causa di profonde angosce.

Possiamo qui vedere uno dei tanti esempi di rapporto tra istituzioni, in cui la più forte (il Tribunale) si appoggia alla più fragile.

BIBLIOGRAFIA

- ADLER A.: « Psicologia Individuale e conoscenza dell'uomo », Newton Compton, Roma, 1975.
- BANDINI-GATTI: « Delinquenza giovanile », Giuffrè.
- CAPLAN N., NELSON D.S.: « Il disadattamento: chi si deve accusare », Riv. Psicologia Contemporanea, Giunti-Barbera, luglio-agosto 1979.
- CASTELLO F.: « Problemi criminologici dei fenomeni migratori. Ricerche sul disadattamento scolastico », Estr. da Rass. di Criminologia, vol. III, n. 1, 1972.
- CASTELLO F.: « Proposta metodologica per l'avvio di una modalità di analisi istituzionale in termini adleriani », Rivista di Psicologia Individuale, anno 6, n. 9, 1978.
- MONTEVERDE L.: « Relazione sull'attività del Tribunale per i minorenni di Genova nel periodo 30 giugno 1979 - 30 giugno 1980 ».
- MONTEVERDE L.: « Disadattamento minorile: nuovi compiti dei Comuni ».
- « Che fare nei confronti del disadattamento minorile. Fine del sistema rieducativo? »
- « Adozione speciale: progetti di riforma e ruolo del giudice. »
- « Appunti sul tema della riforma delle strutture giudiziarie minorili: fine dei tribunali per i minorenni? »
- « Ruolo degli Enti locali ed in particolare dei Comuni nella lotta contro la criminalità: le misure applicabili ai minori "irregolari" per condotta e per carattere. »
- Relazione sulla riunione tenutasi a Roma dei Giudici di sorveglianza dei Tribunali per i minorenni convocata dal Consiglio Superiore della Magistratura del 6 dicembre 1978.
- DOGLIOTTI-MONTEVERDE: « L'adozione speciale: quale riforma? ».
- DOGLIOTTI-GHIARA-MONTEVERDE: « Il ruolo del Giudice minorile ».
- GHIARA-MONTEVERDE: Documentazione statistica relativa alla criminalità minorile in Liguria.
- (Tutti estratti da atti e riviste consultabili presso il Tribunale per i minorenni di Genova.)
- PARENTI-PAGANI: « La volontà di potenza delle strutture come fattore di disturbo per le finalità etiche della psicoterapia », Comunicazione al Convegno autunnale della Società Italiana di Psicoterapia Medica, Firenze, 8-9 novembre 1980.
- PISAPIA G.V.: « Contributo ad una analisi socio-criminologica della devianza », Cedam, Padova.